

COMUNE DI SAVONA

DISCIPLINA DELLE FIERE PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE DI CARATTERE COMMERCIALE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche organizzate sul territorio del Comune di Savona, disciplinate dall'articolo 32 della legge della Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007 e ss.mm.ii..

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella predetta Legge Regionale, nel presente Regolamento si intende per:

a)Manifestazione storica: manifestazione volta alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicata nel territorio e che si realizza da almeno cinque anni nello stesso Comune.Le manifestazioni storiche sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

b)Manifestazione commerciale a carattere straordinario: manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive .

c)Fiera promozionale: manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

d)Organizzatore: il soggetto pubblico o privato che progetta, organizza, realizza e promuove le manifestazioni commerciali su area pubblica;

e)Modico valore: il prezzo di vendita di singoli prodotti o manufatti non può essere superiore 200 euro e la somma complessiva dei medesimi non deve essere superiore ad euro 1000,00;

f)Hobbisti: le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale e occasionale oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori dell'abbigliamento o alimentare

g)Opere dell'ingegno e artistiche: i manufatti, le opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo avente modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall'operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare;

h)Creatori di opere dell'ingegno: le persone fisiche, non iscritte in albo Artigiani o in altri albi a carattere professionale o imprenditoriale, che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale e occasionale le opere dell'ingegno di cui alla lettera g).

TITOLO I

Manifestazioni storiche, manifestazioni straordinarie e fiere promozionali su aree pubbliche

Articolo 3

Soggetti abilitati alla partecipazione

1. Alle manifestazioni storiche, manifestazioni straordinarie e fiere promozionali su aree pubbliche, d'ora in avanti denominate complessivamente per brevità Manifestazioni, possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (persone fisiche, società di capitali, società di persone regolarmente costituite o cooperative), gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese nonché gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno.

2. Per poter essere ammessi alle Manifestazioni gli operatori devono essere in possesso della documentazione di seguito elencata:

a) I commercianti su aree pubbliche, in possesso dei requisiti di cui agli artt.12 e 13 della L.r.1/07, devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica e documentazione conforme alle disposizioni regionali liguri comprovante la regolarità contributiva (Carta di esercizio e Attestazione Annuale).

b) Tutti i commercianti devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, per l'attività di vendita che intendono esercitare nella manifestazione.

c) Gli Artigiani devono essere iscritti all'Albo Artigiani della Camera di Commercio di competenza per il tipo di attività che intendono svolgere. Coloro che partecipano alle manifestazioni in qualità di "artigiano" possono vendere esclusivamente i prodotti di propria esclusiva produzione. Qualora l'artigiano intenda vendere altri prodotti, deve essere munito di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nonché della documentazione conforme alle disposizioni regionali liguri comprovante la regolarità contributiva (Carta di esercizio e Attestazione Annuale).

d) Gli hobbisti e i creatori di Opere dell'ingegno devono essere in possesso di tesserino rilasciato da un Comune della Regione Liguria in corso di validità, ai sensi dell'art.32 bis della L.R. 1/07 e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.12 della L.R.1/07.

Articolo 4

Modalità organizzative e di partecipazione

1. Gli organizzatori di Manifestazioni su aree pubbliche entro il 15 settembre di ogni anno possono presentare progetti relativi alla realizzazione di tali manifestazioni.

2. Le proposte di progetti possono essere presentate solo da coloro che sono iscritti alle Camere di Commercio di competenza per l'organizzazione di eventi. L'iscrizione ai Registri camerali, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 3407/C del 9 gennaio 1997, ovvero per le Imprese al Registro delle Imprese, per le Associazioni senza scopo di lucro al Repertorio delle notizie economiche ed Amministrative (R.E.A.).

3. Le proposte relative alla presentazione del progetto redatta utilizzando il modulo pubblicato sul sito del SUAP, devono contenere:

- i dati identificativi del richiedente (generalità e posizione nella Società, Consorzio, Associazione che rappresenta)
- atto costitutivo e statuto se trattasi di Società o Associazione;
- dichiarazione relativa al possesso o, all'impegno a stipulare, polizza assicurativa per la copertura della responsabilità Civile derivante dall'organizzazione dell'evento;
- denominazione della manifestazione e proposta di classificazione (manifestazioni straordinarie e fiere promozionali proposta manifestazione storica);
- periodo e luogo di svolgimento. È ammessa l'indicazione di date e luoghi alternativi indicandone le priorità;

- presentazione della manifestazione con indicazione della tipologia (alimentare, non alimentare, artigianale descrivendo nel dettaglio) degli allestimenti, delle eventuali iniziative collaterali;
- indicazione del referente completo di numeri telefonici e indirizzo pec da utilizzare per eventuali contatti, se diverso dal richiedente.

Articolo 5

Predisposizione del calendario annuale

1. I progetti presentati entro la data di scadenza del 15 settembre di ogni anno sono istruiti con la verifica delle dichiarazioni rese.
2. L'istruttoria, tesa a valutare la completezza e sostenibilità della proposta è svolta dal Servizio Attività Produttive e perfezionata sentendo gli uffici competenti in materia di viabilità e sicurezza, ambiente e Lavori Pubblici, Sport, suolo pubblico, Cultura e Turismo al fine di verificare eventuali concomitanze in ordine di tempo e/o spazio con altre manifestazioni e/o occupazioni a vario titolo, previste per l'anno successivo.
3. La valutazione dei progetti viene effettuata in conferenza dei servizi interna con la partecipazione dell'Assessore al Commercio, attribuendo i punteggi sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, tesi a privilegiare:
 - la valorizzazione dei vari quartieri cittadini e delle aree diverse dalle consuete vie centrali;
 - la tematicità e la qualità delle proposte;
 - la qualità degli allestimenti;
 - la promozione dell'evento;
 - eventuali iniziative e proposte collaterali e loro qualità;
4. In caso di coincidenza di tempo e /o luogo sarà data preferenza alle richieste in relazione ai punteggi ottenuti. Il Servizio Attività Produttive provvederà a stilare la graduatoria delle manifestazioni e fiere ritenute valide e idonee. L'Amministrazione si riserva di chiedere di modificare il periodo della manifestazione.
5. Entro il 15 ottobre di ogni anno viene convocata una riunione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria per la verifica dei progetti presentati e al fine di concordare con le stesse l'elenco delle manifestazioni che vengono inserite negli elenchi delle manifestazioni storiche, manifestazioni straordinarie e fiere promozionali. A tal fine verrà impiegata la graduatoria redatta sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al comma 3 ed articolata in modo spazio temporale. Il calendario verrà definito avendo cura di garantire una armonica distribuzione temporale e nelle diverse aree cittadine.
6. Qualora non si trovi accordo con le Associazioni per l'inserimento di manifestazioni, il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere per il loro inserimento negli elenchi fornendo adeguata motivazione.
7. Entro il 1° novembre di ogni anno il Comune approva con delibera di Giunta l'elenco relativo alle manifestazioni storiche, manifestazioni straordinarie e fiere promozionali che verranno organizzate nell'anno successivo e la pubblicazione del provvedimento secondo gli obblighi di legge vale quale formale comunicazione a tutti gli interessati, con invio, entro i 10gg successivi del provvedimento e relativo calendario alla Struttura Regionale competente per materia.
8. Il Comune diffonderà presso le associazioni di categoria, anche in termini di promozione territoriale, il calendario delle manifestazioni commerciali.

Articolo 6

Svolgimento delle manifestazioni

1. Gli organizzatori delle Manifestazioni, inseriti nel calendario recante l'elenco delle Manifestazioni approvate, dovranno presentare regolare istanza a mezzo pec per la concessione di suolo pubblico, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento, corredata dal Piano di sicurezza della Manifestazione e dall'elenco dei partecipanti su apposita modulistica regionale che potrà

essere aggiornato e modificato sino a tre giorni prima sempre a mezzo pec.

2. Almeno un referente dovrà essere reperibile o presente durante le attività di controllo da parte degli organi di vigilanza comunale.

3. Lo stesso organizzatore può realizzare una sola manifestazione straordinaria all'anno nel Comune di Savona .

4. Gli organizzatori iscritti nell'elenco delle manifestazioni e fiere approvato che presentino rinuncia a manifestazioni e/o fiere, senza comprovate e sopravvenute giustificazioni, comunicate a mezzo pec al Servizio Attività Produttive almeno 10 giorni prima lo svolgimento dell'evento, non potranno presentare per l'anno successivo progetti per fiere e manifestazioni.

5. Il Comune ha facoltà di modificare la data ed il luogo delle Manifestazioni e Fiere approvate per motivi di ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità con apposito provvedimento.

Articolo 7

Hobbisti e Creatori delle opere dell'Ingegno

1. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno, così come definiti all'articolo 2 del presente Regolamento, possono partecipare alle manifestazioni straordinarie, fiere promozionali, manifestazioni storiche su aree pubbliche da valutare per un numero massimo di 24 volte all'anno nella Regione Liguria e possono vendere, barattare, proporre, esporre prodotti e oggetti di modico valore come da definizione.

2. L'organizzatore della manifestazione trasmette, almeno tre giorni prima della manifestazione stessa, l'elenco degli hobbisti e creatori di opere dell'ingegno partecipanti, indicando per ciascuno i dati identificativi, il codice fiscale, il numero e la data del tesserino di cui il soggetto risulta titolare ed il Comune che lo ha rilasciato. Qualora l'hobbista o creatore opere dell'ingegno ne sia sprovvisto, nel caso di prima partecipazione a manifestazioni nella Regione Liguria, lo stesso deve provvedere, ai sensi dell'art. 32bis della L.R. 1/2007, a chiederne il rilascio tramite inoltro alla pec del Servizio Attività Produttive del modello approvato dalla Regione Liguria almeno 30 giorni prima della Manifestazione.

3. L'organizzatore all'inizio della manifestazione provvede a verificare i tesserini di tutti gli hobbisti e creatori opere dell'ingegno presenti. Gli organi di vigilanza verificano la corrispondenza dei presenti alla manifestazione con l'elenco dei partecipanti inoltrato dall'organizzatore, verificano inoltre che il tesserino, in originale, sia esposto in modo visibile e leggibile al pubblico.

4. Per ottenere l'eventuale rinnovo dei tesserini rilasciati dal Comune di Savona occorre che l'interessato presenti apposita richiesta inoltrata a mezzo pec al Servizio Attività Produttive utilizzando il modello approvato dalla Regione Liguria almeno 30 giorni prima la data di scadenza del tesserino medesimo;

Articolo 8

Raccolta fondi da parte di Associazioni a scopo benefico all'interno di Manifestazioni commerciali

1. Alle Associazioni, Comitati, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Onlus che partecipano alle Manifestazioni per l'esclusivo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico, è consentito distribuire beni/oggetti dietro corresponsione di un'offerta libera che può essere pre-definita in un importo minimo a garanzia della copertura delle spese.

TITOLO II

Prescrizioni di esercizio e sanzioni

Articolo 9

Prescrizioni di esercizio

1. I concessionari di posteggio - nel caso di Manifestazioni organizzate dal Comune di Savona - e i partecipanti alle Manifestazioni - promosse da Soggetti Organizzatori - disciplinate dal presente regolamento nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni sotto

indicate:

- a) devono occupare esclusivamente l'area loro assegnata, non utilizzare altri spazi al di fuori di quelli assegnati per depositare materiali vari oppure, estendere l'area espositiva e di vendita;
- b) la collocazione di tende, ombrelloni può avvenire solo se in zona non soggetta a divieto e devono avere una altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo. La superficie occupata da tende e ombrelloni può eccedere l'area data in concessione, ma non possono essere appese alle sporgenze merci o quant'altro che impediscano la vista dei banchi vicini;
- c) i prodotti alimentari devono essere appoggiati su plance o altri mezzi di sostegno che siano lavabili, di altezza non inferiore a cm. 70 e comunque conformi alle normative igienico sanitarie in materia, protetti da polveri ed insetti e, dove prescritto, devono essere contenuti in appositi frigoriferi alle temperature prescritte dalle norme igienico sanitarie ed idonee alla conservazione degli alimenti;
- d) tutte le merci esposte con indicazione del prezzo sono considerate in vendita, l'operatore commerciale non ne può rifiutare la vendita, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità, né all'acquisto di altre;
- e) i posteggi durante tutta l'attività di vendita devono essere mantenuti puliti e ordinati. I rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori coperti e non gettati sul suolo;
- f) al termine dell'attività di vendita lo spazio occupato deve risultare libero da ogni cosa e l'area risultare pulita;
- g) gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi e da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza;
- o) tutti i concessionari/partecipanti devono rispettare gli orari relativi alla durata della concessione;
- p) nel caso in cui sia necessario utilizzare bombole di gas liquido o altri dispositivi simili, per lo svolgimento dell'attività, l'esercente dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di antincendio e dovrà esibire a richiesta degli organi di vigilanza idonea certificazione rilasciata da tecnico abilitato comprovante la conformità dell'installazione e dei modi di utilizzo alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Articolo 10

Divieti dei concessionari e/o assegnatari

1. Ai titolari di concessione o ai partecipanti è fatto divieto di:

- a) arrecare intralcio o disturbo di qualsiasi natura a chiunque;
- b) utilizzare altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni e della voce, se non espressamente autorizzati;
- c) subconcedere l'area ottenuta in concessione ad altro soggetto sia a titolo gratuito sia oneroso;
- d) frazionare le aree in concessione e subconcedere la/le frazioni ad altro soggetto;
- e) danneggiare, deteriorare e sporcare l'area occupata e le zone limitrofe. Piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi o altro ad alberi, pali della luce, pali della segnaletica verticale, nonché a qualsiasi altro manufatto od oggetto naturale;
- f) allestire il banco di vendita con gazebo le cui partizioni verticali occultino la visuale degli esercizi commerciali che si affacciano sulla via;
- g) occupare con qualsiasi ingombro lo spazio tra aiuole eventualmente presenti nelle aree concesse per la collocazione di banchi di vendita sia singoli che organizzati per lo svolgimento di manifestazioni e/ non lasciare libero uno spazio di almeno 70 cm tra un banco e l'altro.

Articolo 11

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione degli artt. 143,144, 147 della L.R. 1/07, le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La violazione del divieto di esercitare il commercio sulle aree pubbliche come disciplinato dall'articolo 9 del presente provvedimento, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 143, comma 3, della citata Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, con le modalità di

cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. A chiunque violi le disposizioni normative contenute nell'articolo 32 della Legge della Regione Liguria 1/2007 ss.mm.ii. si applicano le sanzioni previste dall'articolo 143, comma 3 della sopra citata Legge regionale 1/2007.

4. Ai partecipanti per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, viene immediatamente interdetta la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie nel territorio comunale.

5. A coloro che risultino privi di autorizzazione o di titolo per la partecipazione alla manifestazione e agli hobbysti e creatori opere dell'ingegno che risultino privi di tesserino viene immediatamente interdetta la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie nel territorio comunale, sino ad eventuale regolarizzazione.

6. Restano applicabili altresì, anche in concorso, le sanzioni previste dal Codice della Strada e delle altre Leggi.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Savona sostituendo ed abrogando il Regolamento approvato con D.C.C. n. 43 del 16.11.2016.